**BOZZA RICORSO AL PREFETTO**

*Per personalizzare il ricorso è sufficiente inserire i dati dell’ente, quelli della diffida, quelli della notifica della sanzione (allegandole) ed eventuali difficoltà peculiari del Comune.*

* *Al signor Prefetto di…*
* *All’ ISTAT*
* *All’ASMEL*

Oggetto: **Contestazione di violazione dell’obbligo di cui all’art. 7 del D.lgs. 32/1989**

La contestazione in oggetto, come desumibile dalla documentazione allegata, è relativa alla mancata fornitura dei **dati mensili sui permessi a costruire** per l’annualità 2015.

Nel richiamare la violazione dell’obbligo di risposta, sanzionata ai sensi degli artt. 7 e 11 del d.lgs. 322/1989, è la stessa ISTAT a riconoscere che detto obbligo è riportato nel D.P.R. pubblicato in G.U. del 5 novembre 2015. Cozzando contro il **principio di ragionevolezza**, che a fine anno avrebbe dovuto indurre a chiedere di fornire i dati mensili relativi al 2016. Non certo al 2015.

Ed anche contro il **principio di irretroattività della norma** e dunque della sanzione

Invero, ISTAT viene meno anche al **principio di leale collaborazione traPA.**

Il richiamato D.lgs. 322/1989**[[1]](#endnote-1)(\*)**istituisce il SISTAN, Sistema Statistico Nazionale, di cui fanno parte ISTAT, gli Uffici di statistica della PA centrale, di altri Enti pubblici e degli Enti locali, che operano seguendo le direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento, in cui siedono tre rappresentanti ANCI.

Senonché, in applicazione di questa norma, l’art. 12 del TUEL**[[2]](#endnote-2)(°)** prescrive il **dialogo in automatico tra i software comunali e quelli ISTAT** e rinvia le misure necessarie in capo alla Conferenza Unificata, presidiata da ANCI.

Dunque, dal 18 agosto 2000, data di entrata in vigore del TUEL, ISTAT avrebbe ben potuto, anzi dovuto, attivarsi perché in sede di Comitato di indirizzo e coordinamento del SISTAN ed in Conferenza Unificata venissero definite le misure attuative richiamate nell’art. 12.

A sei mesi di distanza dalla pubblicazione del D.P.R. richiamato, il 20 aprile 2016, viene sottoscritto il Protocollo di Intesa allegato tra ISTAT, ANCI ed UPI con l’obiettivo della più ampia collaborazione tra le parti. Ma senza alcun riferimento all’**obbligo in oggetto, con relative sanzioni** ormai definite attraverso la pubblicazione dello stesso D.P.R. Ciò, malgrado la costituzione di un Comitato tecnico preposto all’attuazione del Protocollo d’Intesa composto da 10 componenti, di cui 4 in rappresentanza ANCI.

Dopo ulteriori 6 mesi, il 18 ottobre 2016, sul sito SISTAN, viene pubblicato un Comunicato con il seguente incipit: *Positivo bilancio della prima riunione del Comitato per l’attuazione dell’intesa Istat-Anci-Upi, per lo sviluppo di un’efficiente rete di uffici di statistica a livello territoriale.* Nessun riferimento alle sanzioni a carico dei Comuni ed alle lettere di diffida agli stessi inviate nello stesso mese di ottobre.

Appare evidente che il principio di leale collaborazione tra le PA sia stato scalfito in continuazione e con determinazione con evidenti profili di responsabilità anche a carico di ANCI, che se nulla rilevano ai fini del presente ricorso, comporteranno nostre autonome determinazioni.

Infine, va evidenziato che il D.lgs. 322/1989 risale a 28 anni addietro e non ha mai trovato applicazione sanzionatoria per gli Enti locali. Ciò, anche in considerazione della scelta del Legislatore a sostegno del dialogo automatico dei sistemi software. Non si ravvisa, dunque, giustificazione alcuna ad un interesse risvegliatosi dopo ben 17 anni di inerzia e con sanzioni a valenza retroattiva. Sanzioni che confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell’ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale a mente dello stesso art. 7 del d.lgs. 322/1989.

Riguardo poi ai permessi a costruire, si tratta di informazioni disponibili in formato digitale essendone obbligatoria la pubblicazione sull’Albo Pretorio online. Dunque, se solo ISTAT avesse comunicato, anche nello stesso D.P.R. pubblicato il 5 novembre 2015, il formato digitale nel quale desiderava ricevere le informazioni, l’operatore comunale con lo stesso **click,** che consente la pubblicazione sull’Albo, avrebbe potuto trasmettere in **real time** i dati richiesti dall’Istituto.

Infatti, i Comuni pagano un piccolo canone annuo per la manutenzione evolutiva dei software. Ciò garantisce il pronto intervento dei fornitori nei casi in cui una nuova norma od anche una particolare richiesta di altra PA imponga una modifica software. Nel nostro sistema si tratta di condizioni che si verificano molto spesso, tanto che si parla di *turbo legislazione*. Pertanto, le modifiche software di tal guisa sono ormai ampiamente sperimentate, veloci nella realizzazione e senza nuovi oneri per la PA.

In definitiva, in funzione delle argomentazioni addotte,

**si richiede:**

1. di essere sentiti personalmente;
2. di valutare le argomentazioni sopra esposte e di archiviare il procedimento ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/1981.

Con riserva di integrare l’istanza, si porgono cordiali saluti.

Comune di ………..

Data….

Timbro e firma

Allegati:

* Contestazione ISTAT impugnata
* Nota ISTAT di diffida ad adempiere
* Protocollo ISTAT-ANCI-UPI
1. **(\*)D.lgs. 322/1989 - Art. 7 Obbligo di fornire dati statistici**

1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell’ISTAT, sentito il Comitato di cui all’articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all’oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per 5 rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell’obbligo di cui al presente comma**. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell’articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell’ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale**.

2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto. [↑](#endnote-ref-1)
2. **(°)TUEL - Art. 12. Sistemi informativi e statistici**

1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema statistico nazionale.

3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. [↑](#endnote-ref-2)